|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DISEGNO DI LEGGE 6 luglio 2020, n. 60** |  | Testi vigenti |
| Art. 1  Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)  1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:  "b bis) i fabbricati classificati nella categoria catastale D/2 e quelli iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, bed and breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta 2020 ed esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto passivo e il gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo deve presentare entro il 31 agosto 2020 una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati, l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questa lettera e l'indicazione dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4."  2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali). |  | LP 14/14  Art. 7  Esclusioni, esenzioni, riduzioni  1. Sono esenti dall'IMIS:  a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);  a bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge;  b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;  c) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;  d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;  e) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;  f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati. Ai fini dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e dei consorzi fra detti enti, si intendono i soggetti che soddisfino, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.  3. La base imponibile dell'IMIS è ridotta nella misura del 50 per cento, senza possibilità di cumulo, per:  a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, e quelli privi dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti);  b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti del presente comma i comuni possono disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. |
| Art. 2  Sostituzione dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)  1. L'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:  "Art. 24 ter  Finanziamento di progetti sperimentali per lo sviluppo delle zone montane  1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte di enti locali o enti gestori del patrimonio di uso civico di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane, compresi progetti sperimentali da attuare anche tramite i lavori socialmente utili finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei territori interessati. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.  2. Per promuovere la valorizzazione turistica delle zone montane individuate ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), gli enti locali e gli enti gestori del patrimonio di uso civico per la realizzazione di interventi di progettazione volti alla valorizzazione e allo sviluppo turistico. In quanto compatibili si applicano i criteri previsti da quest'ultimo articolo."  2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 09.02 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale). |  | *LP 3/06*  *Art. 24 ter*  *Finanziamento di progetti sperimentali dei comuni nelle zone montane*  *1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte dei comuni di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane non densamente popolate, in particolare progetti sperimentali connessi ai lavori socialmente utili finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei comuni interessati, con specifici finanziamenti rivolti allo sviluppo e alla valorizzazione delle malghe. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.*  *1 bis. Per promuovere la valorizzazione turistica delle zone montane individuate ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare ai comuni, con risorse a valere sul fondo di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993, interventi di progettazione volti alla valorizzazione e allo sviluppo turistico. In quanto compatibili si applicano i criteri previsti dal medesimo articolo.* |
| Art. 3  Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, relativo al personale degli enti locali  1. Al comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) le parole: "fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce le modalità e i termini del concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, prevista dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";  b) le parole: "Successivamente alla data individuata con la predetta deliberazione o, in caso di mancata intesa, al 30 giugno 2020, il comune che non ha certificato la propria condizione in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di qualificazione della spesa definito per il 2019 non può procedere a nuove assunzioni fino alla certificazione stessa." sono soppresse.  2. Nel comma 9 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "fino alla data individuata dall'intesa prevista dall'articolo 8, comma 3.2., della legge provinciale n. 27 del 2010," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020". |  | Lp 13/19  Art. 5  Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), e della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relative al personale degli enti locali, e altre disposizioni in materia  omissis  8. Con riferimento al comma 3.1. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 2 di quest'articolo, per il personale la cui spesa è coperta nella missione 1 del bilancio comunale, **fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce le modalità e i termini del concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, prevista dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2020**, i comuni possono sostituire il personale cessato dal servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso dell'anno 2019. **Successivamente alla data individuata con la predetta deliberazione o, in caso di mancata intesa, al 30 giugno 2020, il comune che non ha certificato la propria condizione in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di qualificazione della spesa definito per il 2019 non può procedere a nuove assunzioni fino alla certificazione stessa.** Si applicano i commi 3.4. e 3.5. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 come inseriti dal comma 2 del presente articolo. Resta ferma la possibilità di assumere personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dal comune. |
| Art. 4  Disposizioni transitorie per le comunità  1. In vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), non sono indette le elezioni ai sensi dell'articolo 17 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 e, entro quindici giorni dallo svolgimento del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del presidente della comunità uscente o, in caso di impossibilità, in un componente del comitato esecutivo. Fino alla nomina del commissario gli organi delle comunità proseguono nell'esercizio dell'ordinaria amministrazione.  2. La durata dell'incarico dei commissari è fissata in sei mesi a far data dalla delibera che li ha nominati, salvo motivata proroga per un periodo massimo di ulteriori tre mesi.  3. Il commissario esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità; i relativi poteri sono specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica.  4. Al commissario spetta una indennità di carica, posta a carico della comunità, definita dalla Giunta provinciale e determinata in relazione a quella spettante, per legge regionale, al presidente della relativa comunità.  5. Per quanto non previsto da quest'articolo vale il rinvio alle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni previsto dall'articolo 14, comma 7, della legge provinciale n. 3 del 2006.  6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono le comunità con i propri bilanci. |  |  |
| Art. 5  Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse  1. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata l'assunzione di personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei limiti di spesa per il personale. Eventuali quote di spesa non utilizzate in un anno si sommano a quelle dell'anno di riferimento. Alle assunzioni si procede imputando la relativa spesa in proporzione alle mensilità retributive ricadenti nell'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza di spesa a regime, che non può essere superiore al 20 per cento del limite di spesa, è compensata a carico delle facoltà di assunzione nell'anno immediatamente successivo.  2. A decorrere dal 1° gennaio 2021:  a) nel comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, le parole: "Per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno, comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti e dalle assunzioni effettuate per la copertura degli incarichi di strutture dirigenziali, uffici o incarichi speciali rappresentati nell'atto organizzativo." sono soppresse;  b) nel comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "La Giunta provinciale fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2015." sono soppresse;  c) i commi 5 e 5 bis dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono abrogati;  d) nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, le parole: "A partire dall'anno 2017, per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali e dei servizi di presidio ambientale e del territorio, come definiti dalla Giunta provinciale, per far fronte ad altre esigenze e necessità funzionali individuate dalla Giunta, la Provincia è autorizzata a procedere ad assunzioni aggiuntive rispetto a quelle già consentite entro un tetto massimo di spesa pari al 2,2 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 il tetto massimo di spesa è pari al 3 per cento." sono soppresse.  3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale. |  | Lp 25/12  Art. 24  4. **Per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno, comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti e dalle assunzioni effettuate per la copertura degli incarichi di strutture dirigenziali, uffici o incarichi speciali rappresentati nell'atto organizzativo.** Nell'ambito di questi limiti, la Giunta provinciale può assumere utilizzando la graduatoria della procedura concorsuale riservata bandita ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche oltre i limiti ivi previsti. In tal caso il rispetto della percentuale stabilita dall'articolo 37, comma 3 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), può essere garantita con compensazione quantitativa con riferimento alla graduatoria formata mediante procedura concorsuale relativa alla corrispondente figura professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma. **La Giunta provinciale fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2015.**  **5. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica per le assunzioni necessarie per il funzionamento della centrale unica di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in relazione all'attivazione del numero unico di emergenza, del centro per l'infanzia, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia, per le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del corpo forestale provinciale necessarie a garantire i livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale, per l'assunzione, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di un massimo di due responsabili d'ufficio, nonché per le assunzioni di personale con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43 bis della legge sul personale della Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a 1.500.000 euro per l'anno 2017. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica, inoltre, per l'inquadramento di personale con mobilità in ingresso o con assunzione dalle graduatorie vigenti per compensare una mobilità in uscita, e per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale. Resta comunque fermo il rispetto degli obblighi relativi al patto di stabilità interno.**  **5 bis. Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione delle procedure per le assunzioni di personale a tempo indeterminato attivate prima della medesima data.**  **Lp 20/16**  **Art. 7**  **Disposizioni in materia di assunzioni di personale**  **1. A partire dall'anno 2017, per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali e dei servizi di presidio ambientale e del territorio, come definiti dalla Giunta provinciale, per far fronte ad altre esigenze e necessità funzionali individuate dalla Giunta, la Provincia è autorizzata a procedere ad assunzioni aggiuntive rispetto a quelle già consentite entro un tetto massimo di spesa pari al 2,2 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 il tetto massimo di spesa è pari al 3 per cento.** Il Consiglio provinciale, inoltre, può assumere personale a tempo indeterminato per la copertura dei posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio nel periodo 2017-2022 e per l'assunzione di personale con mansioni connesse a processi di elaborazione di norme legislative, secondo quanto previsto dal relativo piano dei fabbisogni. |
| Art. 6  Disposizioni straordinarie in materia di limite di spesa per il personale scolastico  1. Per garantire la ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata una spesa sul bilancio degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per il personale appartenente al comparto scuola rispettivamente di 8.848.000 e di 18.752.000 euro, nell'ambito delle unità di voto 04.01 (Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica) e 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti). |  |  |
| Art. 7  Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relativo al superamento del precariato  1. All'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nell'alinea del comma 1 le parole: "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";  b) nella lettera c) del comma 1 le parole: "alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";  c) alla fine del comma 10 sono inserite le parole: "In via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, il personale del comma 2 cui si applica il riferimento temporale previsto dal comma 1 può rientrare nella riserva di posti." |  | Lp 15/18  Art. 12  Misure per il superamento del precariato  1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, **nel triennio 2018-2020** e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:  a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;  b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;  c) **alla data di entrata in vigore di questa legge** abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.  2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:  a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;  b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso.  3 -9 omissis  10. Per valorizzare l'esperienza acquisita dal personale non dirigenziale, in via ordinaria, i bandi di concorso indetti dalla Provincia, dagli enti strumentali pubblici, dal Consiglio provinciale, dagli enti locali e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona possono prevedere che i nuovi posti, in misura non superiore al 50 per cento delle nuove assunzioni, siano riservati a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale dei posti messi a concorso. La durata minima del servizio e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso. Se il concorso è indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale maturata da questo personale può essere attribuito un apposito punteggio. Gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio. |
| Art. 8  Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)  1. Nel comma 1 bis dell'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "comprovata qualificazione professionale" sono inserite le seguenti: "non rinvenibile nell'amministrazione".  2. Nel comma 1 dell'articolo 38 ter della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "in uffici" sono inserite le seguenti: "e in unità di missione semplici, anche per le attività rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese legali, per gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale".  3. All'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 quater le parole: "Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale la Giunta provinciale stabilisce la percentuale massima di personale con riferimento ai posti vacanti da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo del 3 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale definisce per il periodo di vigenza del piano triennale dei fabbisogni il numero di personale da assumere con contratto a tempo determinato per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali, comunque nei limiti del 3 per cento della dotazione complessiva di personale risultante al 1° gennaio di ogni anno, e il numero massimo di personale in comando, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1";  b) nel comma 2 le parole: "Nell'ambito della dotazione complessiva stabilita ai sensi del comma 1 bis la Giunta provinciale determina la distribuzione di personale fra le diverse qualifiche e categorie, livelli e aree professionali, in relazione a compiti e attività omogenei a più figure professionali" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto della dotazione complessiva e del limite di spesa del personale di cui ai commi 1 e 1 bis, la distribuzione del personale fra le diverse qualifiche e categorie è funzionale ai compiti e alle attività da realizzare secondo quanto previsto da questa legge".  4. L'articolo 38 ter della legge provinciale sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 2, si applica dal 1° gennaio 2021 con il limite di spesa dell'anno di riferimento.  5. Dall'applicazione dei commi 2 e 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale. |  | **Lp 7/97**  Art. 28  Incarichi di dirigente a persone non iscritte all'albo dei dirigenti  1. Gli incarichi di dirigente di struttura complessa, di struttura semplice e di unità di missione, nella misura massima stabilita dall'articolo 21 comma 7, possono essere conferiti a persone non iscritte all'albo assunte per tali fini a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura in corso. Nel caso di personale dipendente dalla Provincia e dai suoi enti strumentali tale personale, per la durata dell'incarico, è posto in aspettativa senza assegni ed è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'articolo 63.  1 bis. Gli incarichi previsti dal comma 1 sono conferiti a persone di particolare e **comprovata qualificazione professionale,** in possesso di laurea magistrale, che alternativamente:  a) hanno svolto attività in amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;  b) hanno conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da pubblicazioni scientifiche;  c) hanno conseguito una particolare specializzazione derivante da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;  d) provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato e degli altri enti pubblici.  Art. 38 ter  Disposizioni particolari per il personale dell'avvocatura  1. L'avvocatura della Provincia può articolarsi **in uffici.** All'avvocatura è assegnato personale in possesso del titolo di avvocato per assicurare, in particolare, la trattazione del contenzioso anche direttamente patrocinato avanti i competenti organi giurisdizionali; a questo personale spetta una specifica indennità omnicomprensiva, definita dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento dell'attività di assistenza legale.  2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'effettuazione della pratica forense presso l'avvocatura della Provincia, nel rispetto della legislazione statale in materia.  Art. 63  Determinazione dei fabbisogni di personale e della dotazione complessiva  1.- 1 ter omissis  **1 quater. Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale la Giunta provinciale stabilisce la percentuale massima di personale con riferimento ai posti vacanti da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo del 3 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando.** Il predetto limite può essere derogato, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1, per le assunzioni di personale funzionali all'efficiente svolgimento delle attività amministrative connesse all'organizzazione e alla realizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026.  **2. Nell'ambito della dotazione complessiva stabilita ai sensi del comma 1 bis la Giunta provinciale determina la distribuzione di personale fra le diverse qualifiche e categorie, livelli e aree professionali, in relazione a compiti e attività omogenei a più figure professionali.** La distribuzione tiene conto anche delle modifiche che si intendono apportare alla composizione qualitativa della distribuzione del personale e alle modalità per il rientro di personale dal tempo parziale temporaneo al tempo pieno nel caso di momentanea carenza di posti nella dotazione complessiva, con successivo riassorbimento entro la dotazione. |
| Art. 9  Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 2 del 2009 è abrogata. |  | Lp 2/09  Art. 58  Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Modificazione dell'articolo 15 della legge sul personale della Provincia  1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato è fissata come segue:  **a) per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, individuato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), relativamente al personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente che presta servizio presso le strutture organizzative provinciali: 4315 unità equivalenti per l'anno 2009 e per gli anni seguenti;** |
| Art. 10  Abrogazione della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987)  1. La legge provinciale n. 2 del 1988 e l'articolo 12 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021. |  | LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 1988, n. 2  Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987  (b.u. 12 gennaio 1988, n. 2)  omissis  Note al testo  Fatta eccezione per gli articoli 22 e 23 questa legge è stata abrogata dall'art. 78 e allegato C, n. 52 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.  Art. 22  Attività sociali, culturali e ricreative  Lp 5/19  Art. 12  Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987) |
| Art. 11  Integrazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)  1. Dopo l'articolo 98 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:  "Sezione II bis  Ispettore scolastico  2. Dopo l'articolo 98 bis, nella sezione II bis del capo I del titolo VI della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:  "Art. 98 ter  Ispettore scolastico  1. L'ispettore scolastico opera quale dirigente presso il dipartimento competente in materia di istruzione a supporto del sistema educativo provinciale, collaborando con il dipartimento e svolgendo in particolare attività di:  a) elaborazione di progetti per attuare gli obiettivi delle politiche scolastiche e formative;  b) studio, ricerca e consulenza, in particolare sui progetti di sperimentazione;  c) promozione di iniziative innovative, previste dall'articolo 57, ed elaborazione di progetti nell'ambito dell'innovazione scolastica;  d) assistenza tecnico-didattica e consulenza in merito all'elaborazione dei piani di studio provinciali, di sussidi didattici e di tecnologie educative;  e) formazione in servizio del personale del sistema educativo provinciale, in collaborazione con IPRASE;  f) ispezione e controllo, su richiesta delle strutture del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, nelle scuole dell'infanzia provinciali e negli altri enti del sistema educativo provinciale;  g) vigilanza e assistenza agli esami nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado;  h) collaborazione con gli ispettori statali e internazionali competenti in materia di istruzione e formazione.  2. Il reclutamento degli ispettori scolastici è effettuato mediante concorso selettivo per titoli ed esami o mediante corso-concorso.  3. Alle procedure previste dal comma 2 è ammesso il personale dirigente delle istituzioni scolastiche e formative statali o provinciali e il personale docente in servizio a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato almeno sette anni di servizio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole statali o provinciali. A queste procedure si applica, per quanto compatibile, la disciplina per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento.  4. Il contratto collettivo del comparto scuola definisce il trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia, disciplinata dall'articolo 17 della legge sul personale della Provincia 1997, tenuto conto dell'incarico conferito."  3. La procedura concorsuale prevista dall'articolo 98 ter, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come inserito dal comma 2 del presente articolo, è indetta in modo da procedere alle relative assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022.  4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 300.000 euro per l'anno 2022 sull'unità di voto 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria). |  |  |
| Art. 12  Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia  1. In attesa dell'indizione della procedura concorsuale per l'assunzione dei coordinatori pedagogici previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), e in considerazione delle difficoltà di indire tale procedura a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, per lo svolgimento delle funzioni affidate al coordinatore pedagogico può essere preposto temporaneamente al circolo di coordinamento, per vacanza o assenza del titolare, personale insegnante della scuola dell'infanzia provinciale in servizio a tempo indeterminato e in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso alla qualifica di coordinatore pedagogico, nonché di comprovata esperienza professionale, anche maturata in precedenti incarichi di temporanea preposizione. La Provincia definisce criteri e modalità per l'individuazione di questo personale. Al personale preposto spetta il trattamento economico definito dalla contrattazione collettiva provinciale di lavoro.  2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto scuola. |  |  |
| Art. 13  Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativo alla contabilità economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali  1. Il comma 3 bis dell'articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 è sostituito dal seguente:  "3 bis. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Gli enti che optano per questa facoltà allegano al rendiconto una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e con le modalità semplificate definite in attuazione dell'articolo 15 quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la riduzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58." |  | Lp 18/15  Art. 38  Disposizioni transitorie e finali  1. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti entro il 31 dicembre 2015, a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione, purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate.  2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale di contabilità 1979, come modificato dall'articolo 4, resta ferma la durata dei limiti d'impegno relativi a contributi in annualità già autorizzati fino al 31 dicembre 2015.  3. Fino al 31 dicembre 2017 le istituzioni scolastiche e formative provinciali disciplinate dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), continuano ad applicare il testo previgente della legge provinciale di contabilità 1979.  **3 bis. Nelle more dell'emanazione, a livello nazionale, di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti degli enti di piccole dimensioni connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2020. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento agli esercizi 2019 e 2020 allegano al rendiconto di tali esercizi una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e con le modalità semplificate definite in attuazione dell'articolo 15 quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la riduzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.** |
| Art. 14  Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di manifestazioni ed eventi  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:  "2 bis. Per le iniziative, eventi e manifestazioni le cui domande sono state già ammesse a finanziamento, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo già concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19, ancorché già sostenute alla data di entrata in vigore di questo comma." |  | Lp 2/20  Art. 16  Disposizioni in materia di agevolazioni  1. Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.  2. Con riferimento alle agevolazioni per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di quest'articolo e per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento sono ammesse a finanziamento, nel rispetto dei relativi stanziamenti di bilancio previsti alla data di entrata in vigore di questa legge, sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020 e consentite in base ai criteri vigenti alla data di presentazione della domanda. |
| Art. 15  Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)  1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogato.  2. All'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Registri di rilevanza provinciale";  b) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;  c) la lettera e) del comma 5 bis è sostituita dalla seguente:  "e) registro delle biopsie renali, dell'insufficienza renale cronica, del trattamento sostitutivo dialitico e dei trapianti;".  3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "La direzione sanitaria e l'assistenza medica sono fornite nell'ambito delle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le modalità operative regolate dall'accordo contrattuale previsto dall'articolo 15".  4. Quanto previsto dal comma 3 si applica a decorrere dalla data prevista dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, fatte salve le scadenze delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con i medici ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).  5. Il comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:  "5. Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale. A tal fine la Provincia rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione dell'interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico a direttore generale previsti dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina a direttore generale."  6. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:  "5 bis. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale, secondo modalità e criteri definiti dalla stessa, composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico, di cui uno designato dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La commissione propone al Presidente della Provincia una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire."  7. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:  "5. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore per l'integrazione socio-sanitaria sono nominati dal direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, attingendo agli elenchi provinciali degli idonei, costituiti dalla Provincia previo avviso pubblico di selezione, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale. A tale fine la Giunta provinciale nomina una commissione composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico oggetto della selezione. Gli elenchi provinciali sono aggiornati con cadenza biennale."  8. Il comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:  "7. Si applicano al direttore sanitario, al direttore amministrativo e al direttore per l'integrazione socio-sanitaria le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico previsti dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla loro nomina."  9. Nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei requisiti previsti all'articolo 28, comma 5, lettere a) e c). Con riferimento al requisito previsto dall'articolo 28, comma 5, lettera b), è richiesta un'esperienza di direzione di durata almeno triennale." sono sostituite dalle seguenti: "Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti l'attivazione delle procedure per la nomina; assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale vigente. L'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina."  10. Dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserita la seguente:  "k bis) monitoraggio dello stato di salute della popolazione."  11. Nel comma 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "al 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020".  12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.  13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7 si provvede con le modalità indicate dalla tabella B. |  | **Lp 16/10**  Art. 10  Consiglio per la salute e conferenza dei consigli  1. Il consiglio per la salute, istituito presso ciascuna comunità prevista dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), promuove la partecipazione degli enti locali alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute. Il consiglio è composto dal presidente della comunità o da un suo delegato, che lo presiede, e dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale della medesima.  **2. Ai fini della verifica delle condizioni di salute della popolazione e dell'offerta locale dei servizi sanitari e socio-sanitari il consiglio si avvale del supporto tecnico dell'osservatorio per la salute previsto dall'articolo 14.**  Art. 14  **Osservatorio per la salute e comitato scientifico**  **1. Presso il dipartimento provinciale competente è istituito l'osservatorio per la salute, organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta provinciale con compiti di rilevamento e verifica della qualità ed efficienza del servizio sanitario provinciale. L'osservatorio, anche avvalendosi della collaborazione dell'università o di altri istituti scientifici, definisce criteri e indicatori di valutazione dei risultati del servizio sanitario provinciale. Inoltre svolge funzioni di supporto del consiglio per la salute per l'analisi delle condizioni di salute della popolazione e dell'offerta sanitaria locale.**  **2. In particolare l'osservatorio, con l'ausilio di un comitato scientifico, svolge le seguenti attività:**  **a) monitoraggio dello stato di salute della popolazione;**  **b) valutazione dei risultati di salute conseguiti;**  **c) rilevazione e verifica delle prestazioni erogate dal servizio sanitario provinciale;**  **d) valutazione delle prestazioni e dei risultati gestionali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nonché della loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla Giunta provinciale;**  **e) analisi e valutazione del fabbisogno del servizio sanitario provinciale negli ambiti della formazione, ricerca e informazione;**  **f) proposta e valutazione degli investimenti tecnologici di impatto rilevante.**  **3. Il comitato scientifico esprime parere in ordine ai criteri da adottare in sede di valutazione del servizio sanitario provinciale e verifica l'attività complessiva svolta dall'osservatorio, fornendo indicazioni utili ai fini della programmazione sanitaria. Redige annualmente una relazione sull'andamento generale del servizio sanitario provinciale.**  **4. Il comitato scientifico è costituito da quattro componenti di comprovata competenza nelle materie delle scienze mediche, sociali, infermieristiche, dell'economia e organizzazione socio-sanitaria e dell'epidemiologia, nominati dalla Giunta provinciale, di cui due designati dal Consiglio provinciale, uno dei quali indicato dalle minoranze. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura e non possono svolgere alcuna attività, a qualsiasi titolo, a favore delle strutture operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale.**  **5. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.**  5 bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per le finalità previste dal comma 10 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge, sono istituiti i seguenti registri di rilevanza provinciale:  a) registro tumori;  b) registro di artroprotesi;  c) registro delle malformazioni congenite;  d) registro diabete mellito infantile e giovanile insulino-dipendente;  **e) registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo dialitico;**  f) registro delle malattie rare;  g) registro di mortalità.  Art. 20  Enti di gestione e altri soggetti convenzionati  1. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono parte integrante del servizio sanitario provinciale e rappresentano, anche in forma fra loro associata, il punto di accesso privilegiato ai servizi. Svolgono la propria attività in conformità ai principi e ai criteri della programmazione provinciale e, in particolare, hanno il compito di:  a) ascoltare, valutare e prendere in carico i bisogni degli assistiti;  b) indirizzare e accompagnare i pazienti nel percorso di diagnosi, cura e riabilitazione;  c) contribuire ad assicurare la continuità di cura e assistenza;  d) operare in base a criteri d'integrazione e coordinamento con le strutture e i servizi sanitari e socio-sanitari.  2. Le residenze sanitarie assistenziali erogano, in ambito distrettuale, prestazioni socio-sanitarie integrate a prevalente valenza sanitaria. Esse rispondono a bisogni, richiedenti trattamenti continui, di anziani non autosufficienti non curabili a domicilio e di persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche.  Art. 28  Direttore generale  **1. - 4 omissis**  **5. Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale, con procedure da essa stabilite, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:**  **a) diploma di laurea;**  **b) esperienza almeno quinquennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti l'attivazione delle procedure per la nomina;**  **c) assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di altre condizioni impeditive previste dalla normativa statale vigente; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina a direttore generale.**  Art. 29  Consiglio di direzione  1. 4 omissis  **5. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore per l'integrazione socio-sanitaria sono nominati dal direttore generale tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa presso enti, aziende, strutture pubbliche o private e siano in possesso dei titoli di studio ed esperienza individuati nel regolamento previsto dall'articolo 37. Per la nomina a direttore sanitario è richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia.**  6. Gli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore per l'integrazione socio-sanitaria sono conferiti mediante contratto di lavoro di natura esclusiva a tempo determinato. Lo schema di contratto, che comprende il trattamento economico e le cause di recesso, è definito dalla Giunta provinciale. In materia di collocamento in aspettativa, assistenza e previdenza si applica la vigente legislazione statale.  **7. Al direttore sanitario, al direttore amministrativo e al direttore per l'integrazione socio-sanitaria si applica l'articolo 28, comma 5, lettera c).**  Art. 31  Articolazioni organizzative fondamentali  1. Costituiscono articolazioni organizzative fondamentali dell'azienda:  a) il dipartimento di prevenzione;  b) i distretti sanitari;  c) il servizio ospedaliero provinciale.  **2. Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei requisiti previsti all'articolo 28, comma 5, lettere a) e c). Con riferimento al requisito previsto dall'articolo 28, comma 5, lettera b), è richiesta un'esperienza di direzione di durata almeno triennale.** Il direttore del dipartimento di prevenzione dev'essere in possesso di un diploma di specializzazione in una delle materie di competenza del dipartimento. Per l'incarico di direttore del servizio ospedaliero provinciale è richiesto il diploma nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. In deroga a quanto previsto da questo comma, l'incarico di direttore di distretto sanitario può essere conferito anche a un medico di assistenza primaria convenzionato da almeno dieci anni con il servizio sanitario provinciale.  3. Ai direttori delle articolazioni organizzative fondamentali si applica l'articolo 28, comma 6.  Art. 32  Dipartimento di prevenzione  1. Il dipartimento di prevenzione garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo, per quanto di propria competenza, gli obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità della vita. A tal fine, anche in coordinamento con altre strutture dell'azienda, svolge azioni volte a individuare, rendere note e rimuovere le cause di rischio per la salute di origine ambientale, umana e animale.  2. Il dipartimento di prevenzione svolge le seguenti attività, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:  Art. 56  Disposizioni transitorie  6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga di cui al comma 6 ter cessano di avere effetto al **31 agosto 2020**, in assenza di modifiche della legislazione provinciale coerenti con la positiva valutazione delle deroghe introdotte in via sperimentale ai sensi di questo comma e, in particolare, dei risparmi ottenuti. |
| Art. 16  Integrazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inseriti i seguenti:  "1 bis. Nell'ambito delle azioni del distretto famiglia per lo sport la Provincia riconosce un contributo alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose. Il contributo è concesso ed erogato alle famiglie beneficiarie dai distretti famiglia per il tramite delle comunità e dei comuni competenti per territorio o da altri enti delegati, oppure dai comuni non appartenenti ad alcun distretto che aderiscono all'iniziativa, anche con ricorso alle carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni previste dall'articolo 28 (Assegno unico provinciale), comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2016.  1 ter. La Provincia ripartisce a favore degli enti indicati nel comma 1 le risorse finalizzate all'intervento in parola nei limiti degli stanziamenti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questa misura. Alle famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 6 è riconosciuto il contributo per ogni figlio minorenne."  2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie). |  | Lp 1/11  Art. 6 bis  Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva  1. La Provincia promuove la stipulazione degli accordi di programma previsti dall'articolo 34 per realizzare un distretto famiglia per lo sport, volto in particolare a consentire alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose di avvicinarsi allo sport e d'intraprendere percorsi sportivi a favore dei figli. |
| Art. 17  Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo all'assegno unico provinciale  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 è inserito il seguente:  "4 bis. La Provincia può erogare una parte della quota dell'assegno unico provinciale prevista per il soddisfacimento di bisogni generali della vita attraverso carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni, in alternativa all'erogazione diretta in forma monetaria, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4. Per prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento è fatto divieto di utilizzare la carta per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La carta acquisti è utilizzata presso esercizi commerciali con sede operativa in provincia, convenzionati con la Provincia. La gestione del servizio della carta acquisti può essere affidato a una società strumentale prevista dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)."  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate dalla tabella B. |  | Lp 20/16  Art. 28  Assegno unico provinciale  1. Per garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari è concesso un assegno unico provinciale.  2. L'assegno unico è composto da una o da entrambe le seguenti quote:  a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;  b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.  3. Con uno o più regolamenti sono individuati, anche in modo graduale, i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso; se le vigenti leggi provinciali di settore richiedono il requisito della residenza qualificata per l'accesso ai benefici, tale requisito è fissato in tre anni. Resta fermo il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato.  3 bis. In attesa della revisione della disciplina complessiva dei requisiti per l'accesso alle prestazioni comprese nell'assegno unico provinciale previsti da questo articolo, e in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), per l'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente l'attuazione di questo articolo, sono richiesti - in aggiunta a quanto richiesto dal comma 3 - anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 4 del 2019. Questo comma non si applica ai nuclei familiari che presentano problematiche sociali complesse, ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica, accertate dal servizio sociale secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg del 2017, nonché previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), n. 1), del medesimo decreto del Presidente della Provincia se aderiscono ad un progetto sociale redatto dal servizio sociale.  4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo e, in particolare:  a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico, fermo restando quanto previsto dal comma 5;  b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;  c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico, anche alternative all'erogazione diretta in forma monetaria, privilegiando quelle rese disponibili dalla tecnologia informatica;  d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;  e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico. |
| Art. 18  Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)  1. Alla fine della lettera f) del comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono aggiunte le parole: ", che entrambi i genitori siano stati residenti in provincia di Trento e che la pronuncia del giudice in merito all'assegno di mantenimento a tutela del minore sia successiva alla data di acquisizione di tale residenza. In caso di decesso del genitore tenuto all'assegno di mantenimento a tutela del minore non si procede al recupero delle somme erogate qualora il soggetto beneficiario dell'intervento assuma la qualità di erede".  2. I requisiti richiesti previsti dall'articolo 35, come modificato dal comma 1, si applicano nel caso di prima domanda presentata successivamente alla data di entrata in vigore di questo articolo. Negli altri casi continuano a trovare applicazione i requisiti previsti nel testo previgente. |  | Lp 13/07  Art. 35  Interventi di sostegno economico  1. Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo coordinato con eventuali altri tipi d'intervento.  2. omissis  2 bis. omissis  3. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici comprendono:  a) interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare;  b) omissis  c) omissis  d) interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un particolare stato di bisogno;  e) omissis  f) anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroghi l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile. |
| Art. 19  Misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente  1. Per riqualificare il patrimonio immobiliare esistente e favorire la ripresa del settore edilizio la Provincia può concedere anche alternativamente, a coloro che realizzano interventi di recupero e di riqualificazione energetica:  a) contributi per la durata di dieci anni sulle rate di ammortamento dei finanziamenti contratti con gli istituti di credito convenzionati per anticipare l'importo della detrazione d'imposta prevista dalle disposizioni statali per le spese sostenute; i contributi sono concessi nella misura del 100 per cento del tasso d'interesse applicato sull'importo anticipato ai sensi dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), comma 9, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;  b) contributi in conto capitale fino al 30 per cento dell'importo pari alla differenza tra la spesa sostenuta e il limite massimo di spesa su cui è possibile usufruire della relativa agevolazione fiscale ai sensi della normativa statale vigente, a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente.  2. Il contributo è destinato a interventi di recupero e di riqualificazione energetica relativi a unità immobiliari a uso abitativo, comprese le relative pertinenze e le parti comuni, come individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4.  3. Il richiedente può chiedere i contributi previsti dal comma 1 anche per le spese fatturate a partire dal 1° gennaio dell'anno di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.  4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso ai contributi, le modalità e le condizioni di convenzionamento delle banche e i criteri per la definizione del tasso d'interesse applicato, i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato per il contributo previsto dal comma 1, lettera a), e il limite massimo della spesa ammessa per il contributo previsto dal comma 1, lettera b).  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.  6. Per i fini del comma 1, lettera b), con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 08.02 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).  5. Per i fini del comma 1, lettera b), con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 08.02 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare). |  |  |
| Art. 20  Contributi per la costruzione della prima casa di abitazione  1. Per favorire la realizzazione di immobili con impatto ambientale limitato la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ammessa, per la costruzione della prima casa di abitazione, se l'intervento determina il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato dal soggetto certificatore abilitato. Il contributo può essere concesso anche per la costruzione della prima casa di abitazione come edificio in legno certificato architettura comfort ambiente (ARCA) o equivalenti.  2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:  a) i requisiti e le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo;  b) il limite massimo di spesa ammessa e la tipologia delle spese oggetto di contributo;  c) gli eventuali vincoli a carico del beneficiario del contributo;  d) le modalità e le condizioni per l'erogazione del contributo;  e) l'eventuale divieto di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;  f) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza dal contributo.  3. Il contributo è concesso anche per gli interventi per i quali è stato acquisito il titolo edilizio abilitativo prima della data di entrata in vigore di questa legge, purché la data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione sia successiva al 1° luglio 2020. Non è ammessa a contributo la costruzione di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 08.02 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare). |  |  |
| Art. 21  Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"  1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "seguenti requisiti" sono inserite le seguenti: "alla data di presentazione della domanda".  2. Il comma 15 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 è abrogato. |  | Lp 15/05  2. Può ottenere in locazione gli alloggi di cui al comma 1 il richiedente in possesso dei **seguenti requisiti**:  a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;  b) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;  c) appartenenza ad un nucleo familiare con condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi individuati dal regolamento di esecuzione; per l'accesso agli alloggi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera d), si considera il nucleo familiare destinatario dell'alloggio;  ecc. ecc.  Art. 9  Disposizioni transitorie e di prima applicazione  **15. In attesa della trasformazione in società per azioni, ITEA può adottare un bilancio riferito al solo esercizio 2006 sulla base di specifiche direttive della Giunta provinciale relative all'impostazione del bilancio medesimo; le medesime direttive possono prevedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 (Disposizioni inerenti il bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, che ITEA adotti un bilancio che rispetti il solo equilibrio finanziario.** |
| Art. 22  Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di contratti pubblici  1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" sono inserite le seguenti: ", nei casi previsti dal medesimo articolo".  2. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "a criteri di valutazione di natura discrezionale solo" sono sostituite dalle seguenti: "a criteri di valutazione di natura qualitativa".  3. Nel comma 5 bis dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale." sono soppresse.  4. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato. |  | Lp 2/20  Art. 2  Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea  1. Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, all'affidamento di incarichi tecnico-professionali e all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante **la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)**; negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.  2. Omissis  3. Omissis  4. omissis  5. Negli affidamenti di lavori pubblici l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare, in aggiunta a quelli previsti dal comma 3, se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente **a criteri di valutazione di natura discrezionale** solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.  5 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. **Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale.** Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.  Art. 3  Procedura di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea  1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 procedono all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.  2. omissis  3. omissis  **4. Per i medesimi fini del comma 1, se l'importo stimato, per singolo contratto, non è superiore a 150.000 euro gli inviti inviati ai sensi dell'articolo 52, comma 9, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono rivolti ad almeno cinque imprese ritenute idonee.** |
| Art. 23  Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di contributi  1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "Il contributo è concesso in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Il contributo è concesso anche in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021". |  | Lp 3/20  Art. 7  Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore  1. La Provincia può concedere contributi ai locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali o del terzo settore sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto che rinunciano ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020, anche se la sospensione è cessata alla data di entrata in vigore di questa legge. **Il contributo è concesso in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021.** Analogamente il contributo può essere concesso anche agli imprenditori che rinunciano al corrispettivo per l'affitto di azienda. |
| Art. 24  Misure per investimenti delle imprese  1. Al fine di rilanciare le attività economiche a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19 la Provincia sostiene i piccoli e medi operatori economici operanti in provincia di Trento mediante misure dirette all'acquisizione di fabbricati da destinare alla propria attività economica con le modalità previste dall'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2020. Le misure sono attuate entro l'anno 2021.  2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e artigianato). |  |  |
| Art. 25  Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020  1. La Provincia può concedere contributi nei confronti degli operatori economici che assumono nella stagione estiva 2020 un numero di dipendenti adeguato rispetto a quello dei dipendenti assunti nell'anno 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati:  a) i criteri di individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo;  b) la misura del contributo;  c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione, il criterio di adeguatezza previsto dal comma 1 e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.  3. La misura prevista da quest'articolo può essere concessa nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue successive modificazioni.  4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per gli anni 2020 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione). |  |  |
| Art. 26  Disposizioni per incentivare l'ospitalità in Trentino dei residenti trentini  1. Al fine di favorire lo svolgimento delle vacanze in Trentino da parte dei residenti in provincia e sostenere la ripresa del comparto turistico locale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Provincia può concedere un incentivo per la vacanza ai residenti che soggiornano presso strutture ricettive dal 1° luglio 2020 fino al 30 novembre 2020, attraverso la riduzione del costo della vacanza, secondo le modalità previste da quest'articolo.  2. Ai residenti nella provincia che soggiornano dal 1° luglio 2020 fino al 30 novembre 2020 in una struttura ricettiva trentina è riconosciuta la seguente agevolazione:  a) 50 euro a persona pagante, nel caso di pernottamento di almeno tre notti;  b) 100 euro a persona pagante, nel caso di pernottamento di almeno sette notti.  3. Quest'articolo si applica alle seguenti strutture ricettive: gli esercizi alberghieri, gli esercizi di affittacamere, gli esercizi rurali, i bed and breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, gli alberghi diffusi, le strutture ricettive all'aperto, gli esercizi agrituristici, i rifugi alpini ed escursionistici.  4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo, con particolare riferimento alla documentazione da presentare per la concessione del contributo, anche per il periodo precedente alla data di approvazione della deliberazione.  5. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 07.01 (Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo). |  |  |
| Art. 27  Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)  1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo la parola: "imprenditore" sono inserite le seguenti: "o di collaboratore familiare". |  | Lp 11/02  Art. 13  Maestro artigiano e maestro professionale  1. Per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere sono istituiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale.  2. La Giunta provinciale individua, anche con più deliberazioni:  a) le tipologie di mestieri per le quali possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale;  b) i requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano e del titolo di maestro professionale, che tengano conto dell'esperienza maturata in qualità di **imprenditore** per non meno di tre anni e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico-professionale e imprenditoriale nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;  c) i contenuti, le modalità e gli eventuali costi da mettere a carico degli interessati per lo svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b);  d) i casi in cui l'imprenditore può essere esonerato, in tutto o in parte, dall'obbligo di frequenza dei corsi previsti dalla lettera b);  e) i criteri generali per il conferimento ai maestri artigiani e ai maestri professionali di incarichi specialistici di formazione in ordine alle attività formative organizzate dai soggetti operanti nell'ambito della formazione professionale, nonché di attività formative connesse all'apprendistato, al contratto di formazione e lavoro, alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati;  f) la commisurazione dei compensi per gli incarichi di formazione previsti dalla lettera e). |
| Art. 28  Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)  1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: "esercizio dell'attività commerciale" sono inserite le seguenti: ", compresa quella del commercio su aree pubbliche,".  2. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:  "2 bis. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma definisce con deliberazione i criteri per il rilascio delle concessioni relative ai posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e la relativa decorrenza. Le concessioni sono assegnate tramite procedure pubbliche di selezione e i criteri sono orientati a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nei confronti dei diversi potenziali candidati."  4. Il comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:  "1 bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020 sono prorogate fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 16, comma 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024." |  | Lp 17/10  Art. 5  Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale  1. Per i requisiti morali e professionali necessari **all'esercizio dell'attività commerciale** si applica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).  Art. 16  Adempimenti dei comuni  1. La Giunta provinciale, sulla base delle finalità e dei criteri indicati nell'articolo 28, comma 13, del decreto legislativo n. 114 del 1998, delibera gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi. Sulla base di questi indirizzi i comuni stabiliscono:  a) i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento dei mercati;  b) i criteri e le modalità per la determinazione delle aree, del numero e della tipologia dei posteggi;  c) i criteri per la determinazione della percentuale di posteggi da riservare ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001;  d) gli orari di effettuazione dell'attività di vendita;  e) le aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a particolari condizioni ai fini della loro salvaguardia;  f) i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato.  **2. I criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono definiti con intesa in sede di conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dell'intesa.**  Art. 76  Altre disposizioni transitorie  **1. Fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 16, comma 2, continua a trovare applicazione la disciplina previgente in materia di rilascio e di rinnovo della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. A seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale prevista dall'articolo 16, comma 2, la deliberazione della Giunta provinciale prevede, in adeguamento alla medesima, anche le disposizioni eventualmente necessarie con riguardo ai provvedimenti di rilascio e ai rinnovi intervenuti prima della sua adozione.** |
| Art. 29  Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)  1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 è sostituito dal seguente:  "4. Per qualificare l'offerta agrituristica trentina la Giunta provinciale promuove il marchio di qualità agrituristica, da assegnare alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia."  2. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 è abrogato. |  | Lp 10/19  Art. 10  Dizioni riservate, marchio e classificazione dell'offerta agrituristica  1. È riservato alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, in conformità a questa legge, l'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati, quali "esercizio agrituristico", "operatore agrituristico", "locale agrituristico", "agritur", "fattoria didattica" e "agricampeggio".  2. È fatto divieto agli esercizi dell'attività agrituristica di utilizzare denominazioni ambigue e diverse rispetto a quelle previste dal comma 1, quali "ristorante", "bar", "pizzeria" e denominazioni derivate.  3. Per classificare l'offerta agrituristica trentina, il regolamento di esecuzione definisce il sistema di classificazione degli esercizi di agriturismo in relazione alle caratteristiche delle strutture, delle dotazioni e dei servizi offerti.  **4. Per qualificare l'offerta agrituristica trentina, con deliberazione della Giunta provinciale è definito il marchio di qualità agrituristica da assegnare alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, secondo la disciplina dell'Unione europea in materia di marchi.**  **5. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate sottospecificazioni del marchio, in relazione a una particolare caratterizzazione o qualificazione della struttura, delle dotazioni e dei servizi offerti. In ogni caso sono individuate le seguenti sottospecificazioni del marchio:**  **a) esercizi agrituristici di ospitalità ippoturistica;**  **b) esercizi agrituristici per il cicloturismo.** |
| Art. 30  Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)  1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 9 del 2007, dopo le parole: "comunque non superiore a un anno," sono inserite le seguenti: "salvo proroghe fino a un massimo di cinque anni,". |  | Lp 9/07  Art. 32  Scioglimento degli organi e soppressione del consorzio di miglioramento fondiario di primo e di secondo grado  1. Qualora gli organi del consorzio di miglioramento fondiario di primo o di secondo grado compiano gravi e persistenti violazioni di legge o dello statuto o non assicurino il normale funzionamento del consorzio, la Giunta provinciale dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio e nomina un commissario per reggere il consorzio per il tempo strettamente necessario, **comunque non superiore a un anno**, per l'espletamento dei compiti affidatigli. |
| Art. 31  Integrazioni dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)  1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le parole: "Se è effettuata nei confronti di soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per la cessione gratuita è considerato sufficiente il motivo di pubblico interesse del soggetto beneficiario; quest'interesse può essere perseguito anche mediante la concessione del bene a terzi."  2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le parole: "L'autorizzazione può essere contestuale alla cessione gratuita effettuata ai sensi del comma 1 se l'interesse pubblico perseguito dal soggetto beneficiario è realizzato mediante la permuta totale o parziale dei beni acquisiti ai sensi del medesimo comma." |  | Lp 23/90  Art. 38  Cessione gratuita di beni  1. I beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse.  2. Nel caso di cessione in proprietà, i beni di cui al comma 1 non possono essere alienati dal cessionario, salvo quanto previsto dal comma 3. Il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario.  3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Provincia può autorizzare il cessionario alla permuta totale o parziale dei beni acquisiti in proprietà ai sensi del comma 1, purché permanga anche nei confronti dei beni acquistati a titolo di permuta la destinazione di pubblico interesse già inerente al bene originariamente ceduto ovvero altra destinazione di pubblico interesse individuata nella autorizzazione di cui al presente comma. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario a carico del bene acquistato. |
| Art. 32  Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)  1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:  "3 ter. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione del COVID-19, i termini per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsti dal comma 3 bis sono prorogati di dodici mesi." |  | Lp 20/12  Art. 39  Disposizioni transitorie e finali  3 bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 34, per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale, salvo quanto disposto da questo comma. La Provincia pubblica il bando di gara entro otto mesi dalla conclusione del procedimento di valutazione del piano decennale 2018-2027 di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Le disposizioni statali, anche di carattere organizzativo, relative al soggetto che gestisce la gara si applicano in quanto compatibili con quanto previsto dall'articolo 34, comma 2. Nei casi in cui la convenzione che regola la concessione in corso alla data di entrata in vigore di questo periodo prevede che, alla sua naturale scadenza, le reti, o parte di esse, siano devolute gratuitamente a favore del comune concedente, il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale può prevedere che la proprietà delle reti, o parte di esse, sia trasferita al comune a titolo gratuito alla scadenza del primo periodo di affidamento del servizio d'ambito. |
| Art. 33  Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono inseriti i seguenti:  "1 bis. Per favorire la riduzione delle ripercussioni negative sull'ambiente e in particolare sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dalla presenza di discariche nel territorio e per promuovere i principi dell'economia circolare, in attuazione della direttiva europea (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, il piano provinciale di gestione dei rifiuti o i relativi piani stralcio possono individuare, nell'ambito dei criteri localizzativi stabiliti dal comma 1, fasce di salvaguardia delle invarianti disciplinate dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.  1 ter. Per garantire adeguata tutela paesaggistica e ambientale alle aree agricole di pregio, disciplinate dall'articolo 38 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 5 del 2008, non possono essere localizzate discariche di competenza provinciale a distanza inferiore a trecento metri dal perimetro di queste aree."  2. Nel comma 1 dell'articolo 97 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, dopo le parole: "dell'articolo 64, comma 2 bis, provvede ad aggiornare" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 65, commi 1 bis e 1 ter,". |  | DpGp 1-41 1987  Art. 65  Piani di smaltimento dei rifiuti  1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 1, deve contenere:  a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché le gradualità di adeguamento dei servizi esistenti;  b) l'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani o l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione dei predetti impianti, fatto salvo quanto stabilito in materia dall'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5;  c) l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo principi di compatibilità generale con le indicazioni e le previsioni del piano urbanistico provinciale e degli strumenti urbanistici ad esso subordinati;  d) i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;  e) l'individuazione della viabilità di accesso con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani;  f) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato e in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano;  f bis) ogni altro contenuto recato dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997.  2. Il piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 2, deve contenere i pertinenti elementi di cui al comma 1, in coerenza con il piano provinciale.  3. La proposta di piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comprensori e ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dalla Giunta provinciale.  4. La proposta di piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dall'assemblea comprensoriale.  4 bis. Le proposte di piano di cui ai commi 3 e 4 sono depositate a libera visione del pubblico negli uffici dei singoli comuni per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicare all'albo comunale a cura dei comuni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono all'ente proponente.  5. Sono fatti salvi i piani-stralcio, i piani di utilizzo e gli interventi posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29 e successive modificazioni.  5.1 A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Provincia può cedere alle comunità territorialmente interessate la proprietà dei centri di raccolta zonali. La Provincia e la comunità stipulano una convenzione per definire le modalità e le condizioni del passaggio di proprietà e disciplinare i rapporti pendenti.  5 bis. In attesa dell'aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, la Giunta provinciale può provvedere, con apposite deliberazioni, all'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone di cui al comma 1, lettere b) e c), sentiti la rappresentanza unitaria dei comuni, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e il servizio urbanistica e tutela del paesaggio. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.  Art. 97 quater  Disposizioni finali e transitorie  1. Entro il 31 dicembre 2020 la Provincia, nell'esercizio delle sue competenze ai sensi **dell'articolo 64, comma 2 bis**, provvede ad aggiornare la pianificazione delle discariche di rifiuti inerti superiori a 300.000 metri cubi di volume utile contenute nel piano stralcio approvato dalla Provincia. L'aggiornamento valuta anche le previsioni della vigente pianificazione comprensoriale inerenti le predette discariche. A seguito dell'aggiornamento di cui al presente comma, cessano di trovare applicazione le disposizioni dei piani comprensoriali relative alle discariche previste da questo comma. L'aggiornamento può essere definito anche attraverso piani stralcio definiti con riguardo a specifiche aree territoriali. I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle discariche in corso alla data di entrata in vigore di questo articolo e quelli presentati successivamente a tale data restano sospesi fino all'adozione dell'aggiornamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. |
| Art. 34  Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese  1. Per favorire la definizione delle modalità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici essenziali della regione Lombardia per l'anno in corso e fino all'inizio dei lavori per la messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago d'Idro e, comunque, non oltre la scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico afferente la gestione degli invasi sul fiume Chiese, la Provincia può promuovere la definizione di un accordo, ai sensi dell'articolo 36 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con la Regione Lombardia e il concessionario per regolare:  a) la fornitura, fino alla data prevista dall'accordo, di quantitativi d'acqua aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in base al "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - edizione 21 marzo 2002" e a quelli dovuti, nelle more della messa in sicurezza delle opere di regolazione, in base al "Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1710 del 3 luglio 2008";  b) le modalità di svaso e reinvaso dei quantitativi d'acqua aggiuntivi;  c) i criteri per il calcolo della compensazione economica dovuta al concessionario, prevedendo in particolare i limiti massimi e il termine ultimo per la corresponsione;  d) le modalità di corresponsione della compensazione economica dovuta al concessionario.  2. La compensazione economica prevista dal comma 1 può essere corrisposta dalla Provincia se entro il 31 dicembre 2020 è concluso un accordo di programma con la Regione Lombardia avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, interventi o altre attività di interesse comune sul territorio provinciale nel quale si prevede che la Regione Lombardia concorra al loro finanziamento in misura non inferiore alla compensazione, fissando inoltre un termine massimo entro il quale dev'essere avviata la realizzazione delle opere, degli interventi o delle altre attività individuati. Se l'accordo non è sottoscritto entro quest'ultimo termine la compensazione economica può essere comunque corrisposta dalla Provincia a fronte del versamento anticipato da parte della Regione Lombardia, secondo le modalità stabilite nell'accordo ai sensi del comma 1, lettera d).  3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 335.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 09.04 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato). |  |  |
| Art. 35  Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo ai titoli a derivare acqua pubblica  1. Nel comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: "scade il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "scade il 31 dicembre 2023, oppure, se relativo a derivazioni di portata non superiore a 0,5 litri al secondo, il 31 dicembre 2026". |  | Lp 10/98  Art. 48  Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee  1. omissis  2. omissis.  2 bis. omissis  3. Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2018 se riguarda utenze relative a corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono ai sensi del piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o utenze che, in caso di rinnovo, sono soggette alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 19 del 2013 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), o alla valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). In tutti gli altri casi il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 **scade il 31 dicembre 2021.** Le predette utenze sono disciplinate dagli articoli 50 e 51, nonché dall'articolo 41, commi 1 e 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di utenze d'acqua pubblica, e dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). I provvedimenti di controllo di cui all'articolo 50 possono essere assunti anche qualora l'utilizzazione sia in contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità. |
| Art. 36  Modificazione dell'articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (*Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022),* relativa alle misure di accelerazione nel rilascio dei titoli edilizi  1. Nel comma 8 dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) dev'essere presentata" sono sostituite dalle seguenti: "Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 devono essere presentate". |  | Lp 3/20  Art. 42  Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi  1. 7 omissis  8. **Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) dev'essere presentata** assieme ad altri atti di assenso comunque denominati, le strutture e le amministrazioni interessate devono rilasciare gli atti di propria competenza all'interessato entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio degli atti di assenso comunque denominati di competenza di strutture provinciali, enti e amministrazioni, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni. |
| Art. 37  Ricognizione 2020 relativa agli alloggi destinati a residenza  1. La Provincia avvia, in collaborazione con i comuni, entro il 31 ottobre 2020, una ricognizione relativa al fabbisogno abitativo primario, alla consistenza e all'incidenza degli alloggi per tempo libero e vacanza rispetto al contenimento del consumo del suolo, alla valorizzazione del paesaggio, alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con riferimento alla disciplina degli alloggi destinati a residenza di cui all'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008). La ricognizione è effettuata anche sulla base dei dati strutturali riguardanti le tendenze demografiche e la domanda di prima casa, delle dinamiche di trasformazione urbanistica nei comuni in cui la disposizione trova applicazione nonché dei dati relativi ai settori economici maggiormente coinvolti dall'applicazione della disposizione. |  |  |
| Art. 38  Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3  1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2020, dopo le parole: "la conferenza di servizi" sono inserite le seguenti: ", compresa quella indetta ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13,".  2. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 3 del 2020, dopo le parole: "regolamenti di attuazione sono stabiliti" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),".  3. Nel primo periodo dell'articolo 27 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente," sono soppresse.  4. All'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 2 è abrogato;  b) nel comma 4 le parole: "dal sindaco del comune territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura comunale competente".  5. Nel comma 4 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "dal sindaco del comune territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura comunale competente". |  | Lp 3720  Art. 16  Disposizioni in materia di semplificazione  1. In ragione della situazione eccezionale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 **la conferenza di servizi** è indetta e svolta in modalità telematica dalla struttura provinciale o amministrazione competente in via principale, anche se la essa deve acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, assicurando comunque il rispetto di questo comma:  omissis  2. Se si rende indispensabile, per le finalità del comma 1, il trattamento di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, con specifici **regolamenti di attuazione sono stabiliti** i criteri e le modalità del trattamento, nonché le relative misure di sicurezza.  Art. 27  Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate  1. In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 **e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente**, dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati. Per le medesime ragioni possono essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente, i contratti che comportano l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), o dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).  Art. 42  Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi  1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dalle deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 892, e 19 ottobre 2018, n. 2078, sui modelli unici standardizzati e digitali in materia edilizia e paesaggistica, da ultimo modificate dalla deliberazione 20 marzo 2020, n. 387, nonché dalle altre deliberazioni della Giunta provinciale in materia di urbanistica ed edilizia.  **2. Le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per sette anni dal loro rilascio. Questo comma si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.**  3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 67 e all'articolo 68, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.  4. Le modifiche dei fori esistenti negli edifici destinati ad attività ricettive ed economiche, per necessità igienico-sanitarie legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra gli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e alla relativa comunicazione è allegato il progetto redatto da un tecnico abilitato. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 3 **dal sindaco del comune territorialmente competente**. Per i rifugi alpini ed escursionistici questo comma si applica anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).  Art. 43  Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico  1. omissis  2. omissis  3. omissis  4. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 1 **dal sindaco del comune territorialmente competente.** |
| Art. 39  Concessione di crediti a Trentino sviluppo s.p.a.  1. La scadenza del rimborso del finanziamento soci a Trentino sviluppo s.p.a. previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dall'articolo 8 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, e dall'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9, è posticipata al 31 dicembre 2025.  2. Il rimborso è effettuato a decorrere dal 2022 in rate costanti. |  |  |
| Art. 40  Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (*Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)*, in materia di fidejussioni  1. Nel comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "220 milioni di euro". |  | Lp 3/20  Art. 64  Fidejussioni  1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio finanziario 2020 la Provincia è autorizzata a rilasciare le fidejussioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14, per un importo massimo complessivo di **200 milioni di euro**. |
| Art. 41  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri  1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.  2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C. |  |  |
| Art. 42  Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)  1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella D.  2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella D. |  |  |
| Art. 43  Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione  1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2020 - 2022, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022".  2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:  a) anno 2020: in termini di competenza +135.799.528,65 euro, in termini di cassa +1.207.873.847,95 euro;  b) anno 2021: in termini di competenza -147.433.358,31 euro;  c) anno 2022: in termini di competenza -12.655.196,11 euro.  3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022.  4. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione 2020 sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022". |  |  |